



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

ECC. MO TRIBUNALE DI SAVONA

- Sezione Lavoro -

RICORSO Ex art. 700 c.p.c.

Per la Sig. ra **BARRESI MARIA (BRR MRA 63A 48H 359X)** nata a Rizziconi (RC) il 08.01.1963 ed ivi residente alla Via Ugo Foscolo n.7 - difesa dall'avv. Michele Filippo Italiano del Foro di Palmi (TLN MHL 85P 10C 710F) - **PEC:** *michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it* - con studio in Rosarno (RC) alla Via Platone n.4, luogo ove dichiaro espressamente di eleggere domicilio ai sensi di Legge e presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione presso il numero di telefax 0966-780016 o pec indicata, giusto mandato separato ed allegato al presente atto; si dichiara che il valore è indeterminabile ed il contributo unificato versato ed allegato è pari ad euro 259.

-Ricorrente-

CONTRO



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

1. **MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO Regionale per la Liguria** in persona del Direttore Regionale *pro tempore* con sede in Genova alla via Assarotti n.38 - 16122 - Genova, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Genova con sede ivi al Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100 pec: genova@mailcert.avvocaturastato.it;
2. **MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO Provinciale di Savona** in persona del Direttore Provinciale *pro tempore* con sede in con sede ivi al C.so Italia 1 - 17100 - Savona e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Genova al Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100 pec: genova@mailcert.avvocaturastato.it
3. **MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Calabria alla via Sant'Anna II° tronco - località Spirito Santo - 89128 Reggio di Calabria rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

dello Stato Distrettuale dello Stato di Genova, con sede ivi al Viale

Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100 pec:

genova@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI

Dei docenti inseriti nelle Graduatoria provvisoria definitiva interprovinciale pubblicata dall'Ufficio Scolastico provinciale di Reggio Calabria in data 23.09.2016, precedenti la posizione della docente Barresi Maria;

- Controinteressati -

Per l'annullamento e/o la rettifica della Graduatoria definitiva - assegnazioni provvisorie interprovinciali - posto comune - scuola primaria e infanzia per l'A.S. 2016/17, predisposta e pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria in data 23.09.2016 con Prot. N. AOOUSPRC0011273.

PREMESSO IN FATTO che:

- la Ricorrente è stata assunta da **Graduatorie Ad Esaurimento** nella cd. *fase C*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria nel corso dell'anno scolastico 2015/2016:



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

decorrenza giuridica dal giorno 01.09.2015;

- all'atto della proposta di nomina, la docente, si trovava collocata nella **G.A.E.** della Provincia di Reggio Calabria e nelle graduatorie di circolo della stessa Provincia, avendo già sottoscritto annualmente contratti a tempo determinato: l'ultimo fino al 30.06.2016 presso l'Istituto Scolastico di Taurianova (RC), ovvero l'I.C. Alessio Contestabile;
- la BARRESI, dopo avere accettato la proposta di nomina ai soli fini della stipula del contratto a tempo indeterminato per l'A.S. 2015/2016, veniva immessa in servizio presso quell'I.C. con presa di servizio differita al giorno 01.07.2016 e presso l'I.C. Statale di Rizziconi (RC), già sede di titolarità provvisoria;
- attualmente, la sig.ra BARRESI, è docente destinata, con riferimento all'A.S. 2016/2017, all'Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte (SV): luogo ove dunque si incardina la competenza dell'Adito Tribunale ex art.413 comma 5 c.p.c. poiché è questo il luogo ove la docente presta servizio attualmente e, dunque, Reggio Calabria è



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

solo il luogo ove la Sua domanda amministrativa è stata gestita;

- la Ricorrente, in data 18.08.2016, avanzava all'USR Calabria - Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale/provinciale scuola primaria ed infanzia - posto comune - rappresentando **anche** ma, non solo, la necessità di dovere usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'A.S. 2016/17, in riferimento alla L. 104/92;
- la deducente è difatti coniugata nonché, da ormai diverso tempo, risulta essere l'unica a poter far fronte ai bisogni quotidiani della propria madre **con lei convivente**, Sig.ra **Pratticò Angela** nata a Rizziconi (RC) il 22.06.1930, c.f. PRT NGL 30H 62H 359S, **pensionata e riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della Legge 104/1992 dalle competenti commissioni mediche presso l'Asl di Palmi (RC) e Reggio Calabria;**
- ed invero, la Sig.ra Barresi, nel depositare la detta domanda, la corredeva della completezza dei documenti volti a provare non solo



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

lo *status* della madre e del padre ma anche il diritto ad ottenere il maggiore punteggio non riconosciuto in graduatoria e valutabile ai fini del trasferimento ma non per l'assegnazione provvisoria chiaramente (possessione titoli, superamento concorso ed altro);

- in effetti la Barresi ha chiesto con la predetta istanza il riconoscimento del maggiore punteggio in virtù del fatto che, la stessa, ha prestato n.2 anni di servizio pre-ruolo con scrutini finali, ha superato il concorso Magistrale per titoli bandito con D.M. 30.03.1990 presso il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria ed ha altresì conseguito dei corsi di perfezionamento di animatore digitale che le conferiscono il diritto di vedersi attribuire maggiore punteggio rispetto a quello assegnatole erroneamente, vista la lettura della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI di riferimento: circostanza del maggiore punteggio che riguarda la domanda di trasferimento e non l'assegnazione provvisoria;
- al fine di censurare l'agire della P.A. ed in ragione della contestazione della condotta omissiva assunta



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

dall'Amministrazione Pubblica, la BARRESI, ha dapprima
avanzato formali n. 2 atti di reclamo e, poi, ha proposto più volte
istanze di conciliazione: tutte richieste rimaste nel silenzio (Cfr. sul
punto le allegate mails con ricevute anche della pec);

- allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto lo stesso a concludere per la mancata assegnazione del posto spettante alla ricorrente. Dunque dovrà essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifesta;
- difatti, sotto il primo profilo è bene evidenziare che, allo stato attuale, altri parenti della Sig.ra BARRESI sono tutti impossibilitati a prendersi cura della madre: ed invero, il Sig. MOIO Domenico, marito della Ricorrente, pur risiedendo a Rizziconi (RC), è impossibilitato ad attendere ai bisogni quotidiani della propria suocera poichè, essendo titolare di ditta individuale (cfr. certificato



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

dello stato di famiglia e visura allegata: impresa che si occupa di trasporti) è costretto a lunghe assenze, mentre una sorella della sig.ra Barresi è da anni residente a Catanzaro (CZ), notevole distanza dal luogo di residenza della madre e, l'altra sorella, la Sig.ra Barresi Giuseppina, ha già dichiarato di prestare assistenza al padre, anch'egli riconosciuto portatore di handicap dalla competente commissione medica (Cfr. autodichiarazioni allegate della sorelle Barresi e pedissequa documentazione medica afferente le condizioni di salute in narrativa appena rappresentate); proprio la indisponibilità dei familiari prossimi della docente a prestare le cure alla prossima congiunta, nel caso che ci occupa, ha portato con sempre più costanza nel tempo la Sig.ra Barresi ad occuparsi delle necessità della madre ed a consolidare con essa un già forte legame affettivo;

- nè tantomeno la figlia della Ricorrente potrebbe occuparsi della nonna, posto che trattasi di studentessa iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria e che risiede in altra via nel Comune di Rizziconi (cfr.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

printscreen acquisito dall'area personale della studentessa MOIO Ylenia);

- la BARRESI è *l'unica ad avvalersi* della precedenza richiesta ed il suo nucleo familiare è formato dal marito nonchè dai genitori disabili: la figlia abita in Rizziconi (RC) presso altra residenza;
- sia efficacemente ribadito che il coniuge della Sig.ra PRATTICÒ, madre della ricorrente, è anch'egli stato riconosciuto portatore di *handicap* in situazione di gravità ed, infatti, la sorella della docente è a lui che presta assistenza presso la via Ugo Foscolo corrente in Rizziconi (RC)! (cfr. dichiarazione della Sig.ra Barresi Giuseppina in atti);
- chiaramente tutti questi dati sono stati posti a disposizione e rappresentati all'Amministrazione Pubblica, con la produzione della relativa documentazione probatoria;
- l'Amministrazione non ha in alcun modo fornito cenno di riscontro in ordine alla fondatezza di alcuna domanda, nè al fine di riscontrarla e nè con lo scopo di fornire specifiche e/o chiarimenti nel merito;



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

- sia notato che al particolare rapporto affettivo si collega la costante e quotidiana presenza fisica della sig. Barresi presso la stessa abitazione di residenza **che condivide con la madre, il padre e la sorella ovvero anche il Sig. Barresi Rosario nato a Rizziconi e cl.1923 (Cfr. allegato certificato dello stato di famiglia);**
- non sia affatto sottaciuto che la odierna deducente presta l'assistenza alla anziana madre da svariato tempo e certo non da tre mesi prima la pubblicazione dell'O.M. concernente le utilizzazioni/assegnazioni provvisorie;
- il dato appena evidenziato è suffragato oltrechè dalla certificazione dello stato di famiglia ma sinanche da n.2 fonti testimonial: la Sig.ra Ungheri Valeria Antonella e la Sig.ra Auddino Alessandra Daniela le quali, interpellate dalla scrivente difesa, hanno reso dichiarazioni ampiamente collimanti e coerenti in ordine al tema della decorrenza dell'assistenza prestata dalla BARRESI alla anziana madre (Cfr. verbali dichiarazioni scritte rilasciate al difensore);
- orbene, in data 09.09.2016 venivano pubblicate, con prot. n.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

AOOUSPRC10694, le graduatorie provvisorie del personale docente interessato alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale e relativi elenchi esclusi - posti comuni/lingua - nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016/2017 - Scuola Primaria ai sensi dell'ipotesi di CCNI del 15 giugno 2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/17, all'esito della valutazione delle domande presentate dagli aspiranti interessati per la provincia di Reggio Calabria;

- tuttavia, nonostante le esigenze evidenziate, in base a tale ultima Graduatoria, la ricorrente risultava occupare posto non utile ai fini dell'ottenimento della assegnazione (all graduatorie assegnazioni provvisorie) poichè non le veniva riconosciuta la precedenza in quanto figlia cd. REFERENTE UNICO di soggetto disabile in situazione di gravità;
- ora, il CCNI, concernente appunto le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per l'anno scolastico 2016/2017, prevede che la concessione dell'assegnazione è limitata alla sussistenza di alcune



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

condizioni, tra le quali le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute: è necessario cioè che il *ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi i parenti o affini*, sia confortato dalla stabilità della convivenza e che questo dato risulti da certificazione anagrafica (Cfr. allegata certificazione stato di famiglia già descritto con autocertificazione alla P.A.);

- il testo della norma contenuta nel CCNI è chiaro e non è suscettibile di interpretazione alcuna. È sufficiente che la docente possieda anche uno dei motivi per aspirare all'assegnazione provvisoria: è certo che la Ricorrente soddisfi i requisiti richiesti ed è, sul piano sostanziale, incontrovertibile che abbia diritto ad essere inserita in graduatoria al fine di concorrere all'assegnazione provvisoria di Reggio Calabria sui posti resi nel frattempo disponibili dall'Ufficio Scolastico provinciale, da ultimo in data 13 ottobre 2016 (cfr. allegata nota ad integrazione delle assegnazioni pubblicata sul sito web istituzionale con la quale si è provveduto ad assegnare la docente



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

CASERTA Paola, nata il 15.02.1976 (RC) - su posto comune e per la scuola primaria - titolare presso RMAA88000L - ESPAZIA -MONTEROTONDO - ... a I.C. "S. Eufemia-Sinopoli-Melicuccà" - Sant'Eufemia d'Aspromonte - RCAA81900N);

➤ ma anche la comunicazione del 10.10.2016 Prot.: AOOUSPRC11889 con la quale la docente CARATOZZOLO Tiziana, nata il 04.10.1973 (TO), **punti 10**, titolare presso CSAA8AK008 - IC RENDE COMMENDA - assegnata a I.C. "San Francesco" - Palmi RCAA861004;

➤ quindi i posti nella Provincia di Reggio Calabria si erano già resi disponibili e l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione della domanda amministrativa ed assegnare alla BARRESI uno dei posti vacanti!;

➤ la Sig.ra odierna deducente proponeva sia plurimi reclami e richieste di conciliazione avverso la graduatoria relativa all'Assegnazione Provvisoria/Utilizzazione provinciale ed interprovinciale, **senza però poter valutare alcun cenno di riscontro**



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

della P.A.;

- anche laddove si fosse trattato, **nella ipotetica eventualità**, di contestazioni inerenti il dato formale della domanda di assegnazione provvisoria, come la eventuale incompletezza della stessa, non può essere motivo ostativo all'accoglimento e, semmai, l'elemento critico rappresentato poteva essere facilmente superato con l'integrazione della domanda ai sensi dell'art.71 comma 3 del DPR 445/2000, richiamato dall'art.4 comma 19 e 25 (nota n.4) della O.M. del giorno 8 aprile 2016;
- sul punto in effetti l'O.M. n.241, con la quale è stata disciplinata la mobilità del personale docente per l'A.S. 2016/2017, prevede che le procedure di controllo sulle dichiarazioni personali rilasciate dai docenti debbano essere effettuate secondo quanto previsto dagli artt.71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- si tratta in sostanza della applicazione del principio contenuto già nell'art.6 comma 1 lett.b) della legge 241/1990, il quale effettivamente prevede che il responsabile del procedimento deve



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze incomplete od erronee: la eventuale incompletezza della dichiarazione non comporta decadenze a carico del dichiarante ma l'onere semmai per l'Amministrazione di completare l'istruttoria in contraddittorio con l'interessato e di pronunciarsi motivatamente emettendo il Provvedimento definitivo;

➤ sicchè, il quadro normativo e giurisprudenziale impone alla P.A., anche in forza dell'istituto del c.d. *soccorso istruttorio* il quale suggerisce di superare la rigidità delle forme, scongiurando così esclusioni in ragione di mere carenze documentali o incompletezze nelle dichiarazioni, attivando così un *iter* veloce e "*preordinato a concludere l'istruttoria prima della valutazione inerente l'ammissibilità della domanda e di autorizzare l'esclusione definitiva soltanto nel caso di inosservanza dell'obbligo di integrazione entro il termine perentorio concordato*" (Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 30.07.2014 n.16);

➤ coerentemente con lo spirito della normativa richiamata la BARRESI avanzava **plurime istanze di reclamo** amministrativo ma, in data



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

23.09.2016, veniva pubblicata la **graduatoria definitiva** delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia di Reggio Calabria e quivi risultava collocata al posto non utile ai fini dell'ottenimento della assegnazione provvisoria poichè l'Amministrazione **non le ha riconosciuto il diritto di precedenza**;

- in effetti è risultata assegnata al posto n.280 per la scuola dell'infanzia e al posto n.406 per la scuola primaria benchè non è risultata mai tra le escluse! (cfr. allegate graduatorie);
- il contegno dell'Amministrazione Scolastica convenuta è del tutto illegittimo in quanto lesivo del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2016/2017, presso le Scuole del comprensorio della Provincia di Reggio Calabria, ove ha espressamente richiesto di essere assegnata per l'anno scolastico in corso;
- tanto premesso, col presente atto si ricorre innanzi l'Ill.mo Giudice del lavoro presso il Tribunale di Savona, ex art. 700 c.p.c., a sostegno del quale si pongono le seguenti osservazioni in



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

DIRITTO

Preliminarmente, prima di affrontare i motivi di doglianza afferenti la graduatoria definitiva emessa dall'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria in data 23.09.2016, Prot. N. AOOUSPRC0011273, pare doveroso dover affrontare l'argomento circa lo stato di invalidità sia della sig.ra Praticò Angela che del Barresi Rosario (madre e padre della ricorrente con la stessa conviventi), rimarcare la giurisdizione dell'adito Tribunale ed insistere in ordine alla doverosità dell'azione della P.A. che, si noti sin da subito, cagiona ingenti danni, non solo alla odierna Ricorrente ma soprattutto alla madre della stessa che, in assenza di Provvedimenti interinali d'urgenza, rimarrebbe priva dell'assistenza necessaria.

In merito al primo punto v'è da dire che, la Sig.ra Praticò, a seguito della visita del 03.02.2016 da parte della Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili, veniva riconosciuta *invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in*



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. verbale di accertamento della commissione medica).

In seguito ed in data 12.02.2016, veniva ulteriormente accertata la predetta condizione dal Centro medico della Asl di Reggio Calabria (cfr. già all. documentazione sanitaria);

Altresì conducente sarà ribadire la giurisdizione dell'adito Tribunale - sez. lavoro -, dato l'odierno oggetto del contendere, inerente il rapporto privatizzato con la Pubblica Amministrazione, così come previsto dal D. Lgs. 165/01 art. 63.

In buona sostanza, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Nel caso di specie, si verte nella formazione e successivo scorrimento delle graduatorie previste all'interno del settore scolastico e, in particolare, nell'esatta attribuzione dei punteggi, delle precedenze e della posizione in graduatoria della ricorrente che implica, di per sé, la giurisdizione dell'odierno Giudice adito.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

Sul punto, di notevole pregio risulterà una recente pronuncia del Consiglio di Stato: *“una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata ...”* (Consiglio di Stato sez. VI n. 5794 del **24.11.2014**)

SUL FUMUS BONI IURIS

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di assistenza al familiare in precarie, **gravi**, condizioni di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie 2016/2017 che, dunque, ne regola la disciplina.

Nello specifico, l'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta da parte di tutti i docenti (quindi anche dai docenti che diventeranno



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

titolari di ambito ed anche da parte dei neo assunti 2015/2016 in deroga al blocco triennale) purché in possesso di uno dei requisiti previsti dal C.C.N.I. .

La domanda potrà essere avanzata (in subordine) anche per altri tipi di posto e diversi gradi di scuola ma, solo a condizione che già sia avvenuta la conferma in ruolo. La provincia di destinazione può essere una sola, salvo per i docenti neo-immessi da concorso in fase B e C che possono indicarne, in subordine, più di una, purché appartenenti alla stessa regione in cui è stato effettuato il concorso.

Come stabilisce l'art.1 comma 5 della già ipotesi di CCNI, i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità devono essere definiti dalla contrattazione decentrata regionale.

In base a ciò, come chiarisce il comma 6 dello stesso art.1, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle organizzazioni sindacali territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell'organico dell'autonomia e



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso.

L'obiettivo di realizzare la valorizzazione della professionalità dei docenti attuando il loro "migliore impiego" risulta in perfetta sintonia con quanto stabilito nell'art.1 comma 2 nel quale viene esplicitato che, nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, si deve tener conto prioritariamente della necessità di *"realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati"*.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

Per la determinazione delle disponibilità, quindi, risulta avere un ruolo determinante la contrattazione decentrata regionale.

In base all'art.3 comma 1, infatti, gli accordi stipulati a livello regionale con le organizzazioni sindacali, in relazione al personale docente, determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell'organico dell'autonomia e i posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto.

In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità.

Il CCNI utilizzazioni 2016 recepisce la modifica contenuta nel CCNI per i trasferimenti 2016: al punto relativo all'assistenza per i



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

familiari **la precedenza per assistenza al figlio precede quella per assistenza al coniuge o al genitore**. Successivamente è poi riconosciuta la precedenza per assistenza ad altri familiari entro il terzo grado.

Secondo quanto previsto dal CCNI, è possibile fruire della precedenza per assistenza alla madre, al **nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); suocero o suocera del titolare; figlio o figlia del coniuge; nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata**.

Le condizioni sono le medesime indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc.).

Alla luce di quanto dedotto, apparirà chiaro *prima facie*, trarre che la documentazione allegata alla primigenia domanda, tra cui vanno



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

annoverate le dichiarazioni circa il grado di parentela intercorrente, le autocertificazioni attestanti la convivenza con la madre, i reclami prodotti in termini/richieste di conciliazione ed altresì - nonostante la normativa non ne preveda la necessità - la dichiarazione della sorella residente a Catanzaro: tutta documentazione che ben poteva essere presa in considerazione e, di conseguenza, avrebbe consentito all'Amministrazione di stilare tutt'altra graduatoria.

Ed ancora sul *fumus boni juris* si evidenzia l'illegittimità della condotta della P.A. laddove nella predisposizione della graduatoria sia provvisoria che definitiva non ha riconosciuto alla docente la precedenza in quanto **Referente unico** della propria madre, che accudisce costantemente.

La ricorrente è figlia di genitori entrambi riconosciuti dalle competenti commissioni mediche gravemente ammalati, accertandone la condizione fisica/mentale e dunque riconoscendo loro uno status cui la Legge subordina un imponente grado di protezione sicchè risulta *per tabulas* la violazione dell'art. ART. 8



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

COMMA 1 PUNTO IV LETTERA H) DEL C.C.N.I. SULLE
UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PER L'A.S. 2016/2017.

SUL PERICULUM IN MORA.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della sig.ra Maria Barresi ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso (2016/2017), presso una delle scuole primarie del comprensorio della Provincia di Reggio Calabria, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che, dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia.

Come si è avuto modo di spiegare in narrativa, difatti, la docente è la sola a poter accudire ai bisogni della madre Sig.ra Praticò che, nella denegata ipotesi di un rigetto della domanda avanzata col



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

presente ricorso, si ritroverebbe sola con il marito anch'egli
riconosciuto portatore di *handicap* grave: entrambi rimarrebbero
privi del sostegno che fortemente richiedono e del quale hanno
bisogno.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione ma, anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della salute di ben due persone, due genitori.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest'anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per il prossimo, di trovarsi a Cairo Montenotte (SV) con gravi, altamente possibili e subitanee gravi ripercussioni.

Ne deriva, di conseguenza, la sussistenza della c.d. "*imminenza ed attualità*" del pregiudizio, << *laddove l'evento dannoso paventato da chi*



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato >> (Montesano 1955, 79).

Ed ancora *“il riferimento all'imminenza del pregiudizio significa che il timore di danno non dev'essere legato a eventi ancora lontani nel tempo ma, com'è stato detto, “incombere con vicina probabilità”: sotto questo profilo, l'imminenza è requisito della tutela urgente che pare correlato con il carattere preventivo della medesima. Tuttavia l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di 'pressante' o di 'impellente': è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”*

(Tommaseo 1988, 870).

Risulta, pertanto, proficuamente esperibile il giudizio ex art. 700 c.p.c., sia per evitare il prodursi di un grave evento lesivo, sia per



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illegittima già verificatasi.

In ipotesi, appare estremamente evidente che l'utilizzo della graduatoria, assunta illegittima, al fine di determinare le assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2016/2017, determinerà con estrema certezza un pregiudizio per la ricorrente, alla quale verrà sottratta la cattedra a lei spettante sulla scorta dei diritti e dei titoli posseduti e, in modo del tutto speculare, pregiudicherà la già minata salute dei genitori e quindi della madre Sig.ra Praticò la quale vedrà mancare una figura di sostegno di grande ed **unica** importanza.

A ciò si aggiunga che l'eventuale trasferimento a Savona della famiglia della Ricorrente sarebbe all'origine di un'ovvia crisi economica, poiché il marito sarebbe costretto a dismettere l'attività imprenditoriale o comunque ne pregiudicherebbe le condizioni economiche ed organizzative.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

Si reputa la sussistenza del periculum in mora poiché, rischiando la ricorrente - per effetto della preclusione opposta - di minare l'unità del suo nucleo familiare, residente a Rizziconi (RC) e non amovibile a fronte di termine fissato dalla circolare operativa del MIUR n.241 dell'8 aprile 2016 per la pubblicazione delle operazioni di mobilità per la scuola primaria ed infanzia.

Ne consegue che il mancato accoglimento della Domanda Cautelare invocata sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Infatti a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio nucleo familiare costituito anche dal coniuge, impossibilitato a seguirla in provincia di Savona, poiché impegnato in attività lavorativa a Rizziconi (cfr. visura ditta individuale allegata) e, quindi, di vedere gravemente minate



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

**l'unità e la serenità della propria famiglia della quale fanno parte,
come detto, i due anziani genitori.**

D'altro canto numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi di vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 26/01/2000, in *Dir. Lav.* 2000,400, nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. Lavoro, ord. cautelare del 20.01.2011 in *Lavoro nella Giur.*, 2012, 8-9,797; Trib. Agrigento - Sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 28/03/2001 in *Lavoro giur.* 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Ad abundantiam si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza la quale ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e, quindi, qualora



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

sia leso “il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa” (cfr. , tra molte, Cass. Civ. - sez. Lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. Prev. oggi 2000, 2287).

Ma nel caso di specie, peraltro, sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C. Difatti, **poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.** Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

La docente, pertanto, ha diritto mediante adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., all'immediato annullamento e/o rettifica delle graduatorie di assegnazione definitiva - scuola primaria/infanzia - della provincia di Reggio Calabria, in relazione all'anno scolastico 2016/2017 predisposta dall'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria in data 23.09.2016, di cui al Prot. N. AOOUSPRC0011273, a mezzo della quale alla sig.ra Barresi le è stata attribuita una posizione non corrispondente a quella spettante a seguito dei titoli ed alle qualifiche possedute dalla stessa, nonchè in ragione della circostanza per cui essa è referente unico della madre disabile, in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, stante i benefici contemplati nel CCNL.

Le assegnazioni invece sono provvedimenti volti a riconoscere una sede più vicina ai docenti che ne facciano richiesta per le Superiori esigenze di famiglia.

Dalla lettura della documentazione allegata al presente ricorso si evince palmare l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente e la



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

violazione della normativa sull'assegnazione provvisoria da parte dell'USP di Reggio Calabria.

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c. richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669/*octies* c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

"Nel merito:

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria presso una delle scuole della Provincia di Reggio Calabria, segnalate nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2016/2017;
- 2) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, e riconoscimento del diritto alle precedenzae invocate, in quanto affine di soggetto gravemente disabile, ORDINARE all'USR Calabria - Ufficio VI - Ambito



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

territoriale per la Provincia di Reggio Calabria di provvedere all'assegnazione provvisoria della docente Barresi Maria, per l'anno scolastico 2016/2017, presso una delle sedi indicate nella domanda di assegnazione;

3) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato riconoscimento del diritto di precedenza a lei spettante in quanto figlia di soggetto gravemente disabile;

4) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il maggiore punteggio ascrivibile al possesso di titoli culturali, al superamento del concorso pubblico ed al servizio pre-ruolo: ciò in occasione della domanda di trasferimento nonché ai fini della ricostruzione carriera;

5) CONDANNARE l'USR Calabria - Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Calabria al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

diretta dal mancato riconoscimento del diritto di precedenza in quanto figlia di soggetto gravemente disabile;

- 6) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;
- 7) Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria di pubblicare il presente a mezzo del sito Istituzionale così che possa essere data notizia ai contro interessati ed ovvero a tutti i docenti precedenti nella graduatoria delle assegnazioni interprovinciale della Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016/2017;
- 8) In ogni caso ed in effetti, preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti precedenti in graduatoria la docente indipendentemente dal punteggio, ed invocando la ricorrente il riconoscimento del precedenza in forza dell'applicazione della legge 104/92 e della preferenza in quanto madre di minore di anni 12, essendo un numero rilevante,



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

autorizzare la notifica per pubblici proclami ma ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria / Ambito Territoriale della Provinciale di Reggio Calabria;

- 9) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;
- 10) Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarre a favore del procuratore distrattario.
- 11) Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione

Tanto premesso, la sig.ra Barresi Maria, come rappresentata e domiciliata,

RICORRE



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

All. Ecc. Mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., voglia emettere un provvedimento immediato, *inaudita altera parte*, che valga a tutelare le ragioni della ricorrente nei confronti del datore di lavoro **(Ministero dell'istruzione e dell'Università - Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria)** e con il quale si ottenga il riconoscimento delle precedenze invocate e non riconosciute dall'USP di Reggio Calabria in sede di redazione della graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie interprovinciali nonché il punteggio ulteriore cui la BARRESI ha diritto in ragione del possesso di titoli segnalati negli atti di reclamo che qui si richiamano integralmente ed ai quali si rimanda e, dunque, conseguentemente la sua collocazione in posizione utile ai fini dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per la Provincia di Reggio Calabria per l'a.s. 2016/2017 o comunque la sua assegnazione presso una delle sedi indicate nella domanda primigenia e/o viciniora la residenza.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

In subordine e nella denegata ipotesi in cui non verranno ritenute sufficienti le ragioni indicate per assumere un provvedimento *inaudita altera parte*, si chiede che venga fissata l'udienza ai sensi di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove occorra, si chiede di voler ordinare all'USP convenuto, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alla posizione dei docenti risultati in graduatoria precedenti rispetto alla ricorrente e beneficiari dei posti riservati ex lege 104, per l'anno scolastico 2016/2017.

- eventualmente, **nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non Voglia solo acquisire i verbali delle dichiarazioni rese al difensore ex art. 257ter c.p.c. autorizzi l'audizione delle dichiaranti innanzi al Magistrato delegato presso il Tribunale di Palmi.**



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI.**

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente come da procura in atti espone quanto segue.

PREMESSO CHE

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale della Provincia di Reggio Calabria, per l'A.S. 2016/2017, in posizione utile, mediante il riconoscimento del diritto di precedenza invocato e di cui in premessa ed altresì attraverso l'attribuzione del maggiore punteggio cui ha diritto per effetto del possesso dei titoli;

- ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che risultano già inseriti nelle Graduatoria ambito territoriale della Provincia di Reggio Calabria e precedenti di moltissime posizioni rispetto a quella rivestita dalla ricorrente;

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile a causa dell'elevatissimo numero dei controinteressati, dell'impossibilità di individuarli



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

singularmente, dell'impossibilità di reperire tutti i rispettivi indirizzi di residenza, nonché per i conseguenti costi degli adempimenti di notifica che risulterebbero oltremodo gravosi;

la tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione di un estratto in Gazzetta Ufficiale è di efficacia contestabile, atteso che richiede la pubblicazione di un estratto e risulta essere particolarmente onerosa per la parte ricorrente;

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- il Giudice può autorizzare, ex art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, anche per esigenze di celerità;

RILEVATO CHE

- in controversie del tutto analoghe i Tribunali Ordinari – Sez.ni Lavoro hanno già autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. ex multis Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139 del 25/11/2015; Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015); AVV. GIUSEPPE LA ROSA, PH.D. I.LL.M. 16 - tale orientamento è pacificamente recepito dal Tribunale di Milano (Cfr. accoglimento n. cronol. 3338/2015 del 04/12/2015,



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

RG n. 1173/2015, Giudice Andrea Canepa; accoglimento del 3 dicembre 2015,

R.G. n. 1176/2015, Giudice Marco Mancini);

tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e rilevato, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinchè Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 del c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in considerazione anche della natura cautelare del presente ricorso,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia di Reggio Calabria, precedenti la docenti Barresi Maria, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione sul sito *web* istituzionale del MIUR alla Amministrazione resistente secondo le ordinarie modalità.

Allegati come da narrativa ed indice del fascicolo.

Rosarno (RC), 13.10.2016

Salvis juribus.



Studio Legale

Avv. Michele Filippo Italiano

Via Platone, 4 - 89025 - Rosarno - (RC)

Telefax. 0966 - 780016 - Cell. 340-7459129 - p.iva 02847550809

Pec: michelefilippo.italiano1@coapalmi.legalmail.it

(Avv. Michele Filippo Italiano)